

Antonio Reposo *

La Corte costituzionale procede oltre in tema di obiezione di coscienza

1. Pronunziando la sentenza di accoglimento parziale che qui si annota (n. 409 del 1989), i giudici della Consulta aggiungono un altro tassello all'ormai variegato mosaico giurisprudenziale relativo all'obiezione di coscienza: un mosaico che altre volte abbiamo cercato di tratteggiare per questa Rivista ¹, da ultimo commentando la decisione n. 470 del 1989 ².

Come vedremo, la Corte costituzionale, nel risolvere in chiave progressista talune residue disuguaglianze presenti nell'ordinamento, ha proposto questa volta soluzioni accolte con qualche resistenza dai giudici di merito, i quali hanno dato luogo ad un contenzioso tanto poco commendevole dal punto di vista istituzionale quanto imbarazzante sul piano pratico.

2. Nel corso del 1988 il Tribunale militare di Napoli, trovandosi a decidere diversi procedimenti penali a carico di vari giovani, imputati del delitto di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, previsto dall'art. 8 della L. n. 772 ³, quale sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1974, n. 695, sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 8, II, III e u.c., cit. L. n. 772.

Secondo il giudice *a quo*, con l'entrata in vigore della L. n. 772 e del successivo art. 2, L. 24 dicembre 1986, n. 958 ⁴, si sarebbe realizzata una rinuncia, da parte dello Stato, a pretendere dagli obiettori di coscienza l'adempimento dell'obbligo del servizio militare e pertanto non si dimostrerebbe più necessaria la tutela penale dello stesso obbligo.

Inoltre, la sanzione penale prevista dall'art. 8 della L. n. 772 non avrebbe più ragionevole giustificazione, per due ordini di motivi: sia perché lo Stato, con il

* Professore ordinario di Diritto pubblico americano nell'Università di Padova.

¹ N. 1-1987, p. 67 (sentenza n. 164/1985) e n. 2-1987, p. 59 (sentenza n. 113/1986).

² Vedi il n. 2-1989, p. 69, ove, per motivi redazionali, abbiamo ommesso ogni cenno alla pronuncia ora in esame.

³ È la famosa legge del 1972 « recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ».

⁴ « Contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata ».

riconoscere l'alternativa del servizio civile, mostra di non avere più interesse alla prestazione del servizio militare da parte degli obiettori – i quali, del resto, una volta scontata la pena, sarebbero affrancati da quel servizio (art. 8, III comma); sia perché la sanzione in esame, invece di tendere alla rieducazione del condannato, come prevede l'art. 27 della Costituzione, finirebbe con il fargli conseguire, a pena espiata, il risultato delittuoso che egli si era prefisso, e cioè non prestare il servizio militare.

Infine – proseguono le ordinanze di remissione – analoga sanzione penale è già prevista nel codice penale militare di pace (art. 151), ma in termini assai meno severi rispetto a quella contemplata dal II comma del citato art. 8: onde ne deriverebbe un ulteriore profilo di incostituzionalità di quest'ultima sanzione in pregiudizio dell'obietto di coscienza, che verrebbe trattato in modo diverso e deteriore nei confronti di ogni altro renitente alla leva.

3. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 409 del 1989, disattende la sostanza delle argomentazioni avanzate dalle ordinanze di rimessione.

Secondo i giudici della Consulta, sebbene lo Stato rinunci effettivamente a pretendere la prestazione del servizio militare da parte degli obiettori, non per questo dovrebbe comportarsi allo stesso modo nei riguardi di quanti si trovano nella situazione di cui all'art. 8. Il comma della L. n. 772, giacché si tratterebbe di due ipotesi diverse fra loro: nell'un caso, la figura dell'obietto prevista dagli artt. 1 ss. della Legge in discussione è quella di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza contemplati dal II comma dell'art. 8, richiede ed ottiene di essere ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio alternativo civile; nell'altro, si è di fronte a soggetti che, sia pure sulla base delle stesse ragioni giustificatrici, totalmente rifiutano, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio di leva, sottraendosi così a doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 della Costituzione.

Sotto tale profilo la Corte ha buon gioco nel contestare l'assunto secondo il quale il legislatore ordinario, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 1 ss. L. n. 772, per non aver tutelato il bene di cui all'art. 52, II comma, Costituzione, avrebbe completamente disatteso tale valore: poiché tale art. opera una riserva-rinvio alla legge, *subordinare la tutela del servizio militare* alla libertà di coscienza, valore pur esso costituzionalmente rilevante, non equivale certamente a *far venire meno l'obbligatorietà del servizio militare*, che risulta legittimamente protetta nella fattispecie di cui al II comma dell'art. 8, L. n. 772.

4. Quanto allo strumento sanzionatorio impiegato dal legislatore in tale norma, i giudici costituzionali reputano che la pena della reclusione per il recupero alla comunità nazionale di chi, pur allegando motivi di coscienza, rifiuta d'adempiere agli obblighi di solidarietà sociale, quale quello sancito dall'art. 52, II comma, Costituzione, non solo non è manifestamente irrazionale, ma, data la gravità del fatto, appare sufficientemente giustificata e tale da non comprimere arbitrariamente il diritto fondamentale di libertà degli autori di tale delitto, che operano una grave lesione ad un bene di rilevanza e significatività costituzionale.

D'altro canto, il fatto che, ai sensi del precitato art. 8, IV, V, VI e VII comma, il condannato possa, anche mentre sta scontando la reclusione, proporre domanda di essere arruolato nelle forze armate o ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette do-

mande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se c'è stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra l'interesse dello Stato alla rieducazione del reo e a suscitare in lui l'esigenza di adempiere ai prescritti doveri di solidarietà collettiva⁵.

5. Fondata appare invece alla Corte l'eccezione sollevata dalle ordinanze di rimessione per quanto attiene alla sproporzione tra la pena comminata dal II comma dell'art. 8 L. n. 772 – reclusione da due a quattro anni – rispetto alla pena prevista per il reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. – da sei mesi a due anni.

A giudici costituzionali sembra infatti che, per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata alle armi ledano, con modalità oggettive analoghe, lo stesso interesse ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare. La notevole disparità di trattamento delle due situazioni apertamente comporta invero arbitraria severità nei confronti del militare che adduce, a giustificazione del suo delitto, motivi di coscienza.

Resterebbe il fatto che, mentre l'espiazione della pena inflitta *ex art. 8*, II comma, comporta l'esonero dal servizio militare, non altrettanto avviene nel caso previsto dall'art. 151 c.p.m.p. Ma la Corte ribadisce in proposito che l'esonero nulla ha a che vedere con la finalità della pena che, anche in questo caso, dovendo essere adeguata al disvalore dell'illecito commesso, deve tendere a rieducare, ai sensi del III comma, art. 27, Costituzione. Tale esonero appare alla Consulta come la conseguenza di una libera scelta del legislatore, che ha inteso interrompere la spirale delle condanne a catena.

In conclusione, poiché l'art. 8, II comma, L. 772 viola l'art. 3, I comma, Costituzione – dove trovasi notoriamente sancito il principio d'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge – la Corte decide che la pena edittale per il delitto ivi previsto va corretta, tenuto conto di quella comminata dall'art. 151 c.p.m.p., nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel massimo.

6. Fissando così addirittura la pena edittale "giusta" per gli obiettori di coscienza, vale a dire adeguandola a quella stabilita per i mancanti alla chiamata militare, la Corte ha provocato peraltro, con la singolarità tecnica della sua pronuncia, effetti dissociativi su vari giudici di merito.

⁵ È da riportare sul punto anche l'ordinanza della Corte costituzionale n. 440 del 1989, con la quale si dichiara manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, VII comma, L. n. 772, come modificato dall'art. 2, L. n. 695 del 1974, sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza 30 novembre 1988.

Il giudice *a quo* presentava alla Consulta il caso di un obiettore che, essendosi sottratto ad ogni forma di servizio militare, veniva di conseguenza denunciato ai sensi dell'art. 8, II comma, L. 772 e che, poi, fatta richiesta di venir ammesso al servizio sostitutivo civile e vistosi respinta la domanda, aveva regolarmente prestato la leva militare. Nell'ordinanza di rimessione si riteneva che la causa di estinzione del reato *ex art. 8*, VII comma, L. 772 non potesse applicarsi anche nel caso di specie, conseguente al rigetto della richiesta d'ammissione al servizio sostitutivo civile e in assenza di una domanda di arruolamento nelle forze armate.

Secondo la Corte, invece, l'estinzione del reato tende ad incentivare la rieducazione del soggetto e l'adempimento, ancorché tardivo, dell'obbligo del servizio militare di leva; pertanto l'obiettore di cui trattasi, con l'effettiva prestazione di tale servizio ha dato dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 52, II comma, Costituzione e così di essersi pienamente rieducato: dunque, al caso sottoposto al giudice *a quo* va applicata la predetta estinzione del reato, malgrado la non presentazione della domanda di arruolamento.

Così risulta che i Tribunali militari di Roma, Verona e Padova condannano gli obiettori renitenti a otto-nove mesi di reclusione; quello di Cagliari a otto-nove mesi con la condizionale; i giudici militari di Bari infliggono, per lo stesso reato, la pena di quattro mesi, con "patteggiamento" e senza condizionale e quelli di La Spezia assolvono senza altro gli obiettori.

Investito di questione analoga, il Tribunale militare di Torino, con numerose ordinanze dell'autunno 1989, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 8, II comma, L. n. 772, "come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte"⁶: tali ricorsi si fondano su vari motivi, fra i quali, in via principale, l'erronea equiparazione del bene giuridico protetto, rispettivamente, dalla norma impugnata e dall'art. 151 c.p.m.p.; e il fatto che i giudici costituzionali avrebbero in buona sostanza modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella scelta fra più soluzioni possibili.

7. Da parte sua la Corte costituzionale, con ordinanza n. 93 del 1990, dichiara manifestamente inammissibili tali censure in quanto solo nella forma indirizzate all'art. 8, II comma, L. n. 772 ma, nella sostanza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate con la sentenza n. 409 del 1989 e ad eluderne la forza cogente: con la conseguenza che il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulterebbe nella specie arbitrariamente attivato.

Per altro aspetto, si sottolinea in tale ordinanza che la pronuncia in discussione non avrebbe sostituito la pena prevista dall'art. 8, II comma, L. n. 772, bensì si sarebbe più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilità della norma *ex art. 151 c.p.m.p.*⁷. ■

⁶ Trattasi di 23 ordinanze emesse il 4 e il 5 ottobre 1989 e di altre ordinanze in data 5 e 12 ottobre dello stesso anno; analoghe eccezioni sono contenute anche in due ordinanze della Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona (29 settembre e 13 ottobre 1989).

⁷ Di contenuto identico è anche l'ordinanza n. 27 del 1990 con la quale la Corte ha dichiarato egualmente inammissibile la stessa questione sempre sollevata dal Tribunale militare di Torino con 42 ordinanze di rinvio.